



CITTÀ DI IGLESIAS

III SETTORE

UFFICIO PATRIMONIO

**AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI CUI
AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI
A SERVIZI TECNICI CATASTALI**

(ARTICOLO 36, COMMA 2, D.LGS. 19 APRILE 2016, N° 50)



CITTÀ DI IGLESIAS

Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di operatori cui affidare incarichi professionali relativi a servizi tecnici catastali.

Articolo 1. Finalità.

1. L'elenco oggetto del presente avviso costituisce la banca-dati cui l'Amministrazione può attingere ai fini della individuazione degli operatori economici indicati all'articolo 36, comma 2, D.Lgs. 19 aprile 2016, n° 50, ai quali affidare incarichi professionali relativi a servizi tecnici catastali di importo netto stimato inferiore ad € 150.000,00, con le modalità descritte negli articoli seguenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Articolo 2. Condizioni regolanti la procedura di formazione dell'elenco.

1. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico; tra i candidati non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza, numero e tipologia degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza) o all'esperienza maturata (essendo l'abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per l'assunzione degli incarichi).

2. L'Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento, che è solo programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, si obbliga a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.

Articolo 3. Requisiti soggettivi e oggettivi per l'inserimento nell'elenco.

1. Sono ammessi a presentare domanda per l'inserimento nell'elenco:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di legge;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni normative vigenti;
- f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e).

2. Possono presentare istanza per l'inserimento nell'elenco i soggetti per i quali non sussistono divieti o condizioni ostative di cui alle norme vigenti.

3. Le associazioni temporanee, i consorzi ordinari e i GEIE non ancora costituiti possono essere iscritti all'elenco di cui al presente avviso, a condizione che presentino una dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento di un incarico professionale, con l'indicazione del designato mandatario.

4. Le Associazioni temporanee, consorzi ordinari, GEIE già costituiti possono essere iscritti all'elenco di cui al presente avviso a condizione che, unitamente alla documentazione di cui al presente avviso, presentino copia del relativo atto costitutivo. Per i consorzi stabili tutte le società consorziate dovranno presentare le dichiarazioni sui requisiti generali di capacità di cui al presente avviso.

5. Gli operatori economici residenti nei paesi dell'Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali equivalenti a quelli richiesti nel presente avviso.

6. Gli operatori economici devono possedere, come requisito minimo, l'iscrizione da almeno 2 anni ad uno degli Albi o Collegi professionali compatibili con le prestazioni di servizi tecnici che dichiarano di poter prestare, ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti da altri paesi appartenenti alla U.E.

7. Possono presentare istanza anche i pubblici dipendenti purché non inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.

8. I pubblici dipendenti iscritti nell'elenco, che dovessero essere selezionati al fine dell'affidamento di uno degli incarichi di cui all'articolo 1 del presente avviso, dovranno presentare l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n°165. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,

nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti al rapporto di impiego.

Articolo 4. Modalità di partecipazione alla formazione dell'elenco.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, i soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura di inserimento nell'elenco degli operatori, inoltrando apposita istanza al «**Comune di Iglesias - Ufficio Patrimonio - Via Isonzo 7 - 09016 Iglesias**», tramite l'Ufficio Protocollo del Comune di Iglesias.
2. L'istanza e la documentazione allegata possono essere trasmessi (1) a mezzo posta elettronica certificata (PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it), ovvero in apposito plico chiuso, recante all'esterno l'indicazione completa dell'operatore economico mittente e la dicitura «**DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI DI SERVIZI TECNICI CATASTALI – NON APRIRE**», (2) mediante raccomandata del servizio postale, (3) mediante recapito da parte di agenzia autorizzata, (4) mediante consegna a mano direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.
3. La domanda, debitamente sottoscritta, deve recare:
 - a) l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale, eventuali altre qualificazioni o abilitazioni riconosciute dall'ordinamento giuridico e che siano prescritte da norme di settore per l'espletamento di particolari incarichi;
 - b) una dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo all'articolo 80 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n° 50;
 - c) curriculum professionale riportante l'elenco cronologico delle opere, pubbliche e private, nell'ambito delle quali sono stati eseguiti, negli ultimi dieci anni di attività professionale, servizi tecnici catastali, dettagliate con l'indicazione del committente, l'importo del finanziamento e dei servizi, la tipologia dell'intervento, la presenza o meno di contestazioni da parte del committente.
4. Sono escluse le manifestazioni di interesse:
 - a) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei necessari requisiti professionali;
 - b) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n° 50, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
 - c) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi tecnici o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
5. Gli operatori economici che presentano la domanda, previa istruttoria sulla pertinenza e compiutezza della stessa, saranno inseriti in ordine cronologico, riferito alla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio Protocollo, in apposito elenco, suddiviso in sezioni per ciascuna delle tipologie e specializzazioni di servizi pertinenti col presente avviso.

Articolo 5. Principi di utilizzazione dell'elenco.

1. Nella utilizzazione dell'elenco, l'Amministrazione osserverà i seguenti principi:
 - a) proporzionalità e adeguatezza, attraverso l'obbligo di considerare condizione essenziale per il conferimento dell'incarico il possesso di esperienza proporzionale e adeguata all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire;
 - b) rotazione, attraverso il divieto di conferire l'incarico a soggetti cui sia stato conferito dal committente altro incarico nei sei mesi precedenti; nella scelta, costituisce titolo preferenziale il maggior periodo trascorso dall'ultimo incarico conferito dall'Amministrazione al concorrente;
 - c) non discriminazione, attraverso il divieto di considerare condizione essenziale, oppure preferenziale, l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari Regioni, Province e Comuni italiani, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea analoghe prestazioni professionali;
 - d) parità di trattamento e libera concorrenza, attraverso la facoltà di considerare condizione di preferenza - a parità di esperienza e professionalità - l'esercizio esclusivo della libera professione;
 - e) efficienza ed efficacia, attraverso la facoltà di considerare condizione di preferenza per un soggetto il possesso

di adeguata esperienza e professionalità in differenti tipi di opere e di lavori.

Articolo 6. Criteri di selezione dell'operatore e modalità di affidamento dell'incarico.

1. Per le prestazioni professionali di importo inferiore a ventimila euro, l'Amministrazione si riserva di procedere alla scelta dell'operatore economico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016, n° 50.
2. In tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione, determinato sulla base delle vigenti tariffe professionali, verrà negoziato con l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico secondo il principio del rispetto della dignità della professione in relazione all'importanza delle prestazioni e non dovrà superare il 20%.
3. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro si provvederà a selezionare, tra i soggetti presenti nell'elenco, almeno cinque operatori qualificati, ove sussistano in tale numero aspiranti idonei, che saranno invitati, di volta in volta, a seconda delle necessità, a presentare la propria offerta tecnica ed economica, ovvero esclusivamente economica, unitamente alla dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti di ordine generale.
4. L'esperienza e la professionalità dell'incaricato dovranno essere commisurate al contenuto, all'entità e alla complessità dell'incarico da conferire.
5. Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile; alla lettera d'invito sarà allegata la stima degli onorari.
6. Dell'avvenuto affidamento e svolgimento degli incarichi è dato avviso pubblico, con gli stessi mezzi di pubblicità del presente avviso, entro il 31 dicembre successivo.

Articolo 7. Corrispettivi.

1. I corrispettivi stimati, calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le modalità individuate dalle norme vigenti, verranno indicati nella lettera di invito alla procedura negoziata.
2. L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di un contratto disciplinare regolante il rapporto professionale tra il Comune di Iglesias e l'operatore economico.

Articolo 8. Validità temporale dell'iscrizione e dell'elenco.

1. L'elenco conserva validità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso fino al 31 dicembre 2016. Dopo tale scadenza tutte le manifestazioni di interesse sono considerate inefficaci. In assenza della pubblicazione di un avviso esplorativo per la formazione di un nuovo elenco, l'Amministrazione provvederà all'affidamento degli incarichi prescindendo dall'inserimento nell'elenco precedente.
2. Nei limiti di validità dell'elenco, l'iscrizione conserva efficacia di un anno dalla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio Protocollo. Dopo tale scadenza gli operatori economici interessati dovranno presentare una nuova domanda di inserimento. Gli operatori economici possono comunque aggiornare la propria iscrizione ogni quattro mesi.
3. Alla scadenza del periodo di validità dell'elenco, l'Amministrazione, ove intenda procedere alla formazione di un nuovo elenco, né darà notizia nelle forme che saranno ritenute adeguate. Ove, invece, ritenga di prorogarne la validità, né darà notizia indicando il termine di ulteriore validità e le modalità per l'aggiornamento dello stesso.
4. L'Amministrazione potrà prescindere dall'elenco degli operatori di servizi tecnici qualora ritenga opportuno non avvalersi dell'elenco ovvero quando si tratti di servizi tecnici non riconducibili alle tipologie e specializzazioni descritte nel presente avviso. In tali circostanze l'Amministrazione provvederà con avviso esplorativo specifico riferito a tali affidamenti.

Articolo 9. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n°196, si informa che:
 - a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco per l'eventuale successivo affidamento di incarichi professionali con modalità e strumenti idonei a garantire la sicu-

rezza e la riservatezza dei candidati;

b) essendo i dati richiesti funzionali all'inserimento del candidato nell'elenco ed all'affidamento dell'incarico professionale, il rifiuto al trattamento comporta il mancato inserimento nell'elenco.

2. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al Responsabile del Procedimento (D.ssa Francesca Contu, Capo Ufficio Patrimonio).

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n°196, si precisa che il trattamento dei dati personali:

a) avverrà sia in formato cartaceo che con strumenti automatizzati, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli istanti e della loro riservatezza;

b) avrà la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità degli istanti a partecipare alla procedura di autorizzazione di cui trattasi ed i dati saranno trattati solo per i fini connessi allo svolgimento della presente procedura;

4. I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste in materia, e, comunque, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente.

5. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Iglesias, nella persona del Sindaco pro tempore; Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Patrimonio, Dott. ing. Lamberto Tomasi, con sede nel Centro Direzionale di via Isonzo 7, 09016 - Iglesias.

Iglesias, lì 29 agosto 2016.

Il Dirigente

Dott. Ing. Lamberto Tomasi
(firmato digitalmente)